



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 aprile 2010
(OR. en)**

6242/10

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0252 (CNS)**

**FL 12
CH 14
JAI 123
ASILE 11
EURODAC 9
ASIM 22
MIGR 18
SCHENGEN 13**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

**sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea,
la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein
all'accordo tra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera relativo
ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare
lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per un protocollo sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato: "il protocollo").
- (2) Ai sensi della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2008 e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea il 28 febbraio 2008.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

- (4) È opportuno approvare il protocollo.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è ad essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, e le dichiarazioni allegate sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo, l'atto finale e le dichiarazioni allegate sono acclusi alla presente decisione.*

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del protocollo, al fine di impegnare l'Unione medesima, e a effettuare la notifica seguente.

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo del protocollo e dell'accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all'"Unione europea"."

* GU: accludere doc. st16470/06.

Articolo 3

La presente entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
